

CIRCOLARE N. 3
16 GENNAIO 2006

Solidarietà nel pagamento dell'IVA da parte dell'acquirente

© Copyright 2006 Acerbi & Associati®

Con **D.M. 22 dicembre 2005** il Ministero delle Finanze ha individuato i beni per i quali scatta la **responsabilità nel pagamento dell'IVA da parte dell'acquirente**.

Il decreto è stato varato per effetto dell'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, articolo introdotto dalla L. 30 dicembre 2004 n. 311 – Finanziaria per il 2005 (si veda al riguardo anche la Circolare di Studio n. 3/2005 disponibile nel sito www.fiscoeimpresa.com).

La norma dispone che l'acquirente, solo se soggetto passivo IVA, può essere considerato obbligato in solido in caso "di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente" in relazione alle cessioni effettuate a un prezzo inferiore al valore normale (si fa notare al riguardo che il principio che disciplina le operazioni IVA è quello del corrispettivo e non quello del valore normale, tranne le deroghe espressamente previste dall'art. 13 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972) per i beni individuati da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La responsabilità riguarderà naturalmente solo l'imposta relativa alle singole operazioni fatturate dal cedente a un prezzo inferiore al valore normale e non l'imposta complessiva dovuta dal venditore come viene dallo stesso determinata per masse di operazioni attive e passive effettuate in un determinato arco temporale (mese o trimestre).

Il coinvolgimento dell'acquirente, inoltre, riguarda solo la debenza dell'IVA e non le sanzioni, come è stato chiarito dalla C.M. 16 marzo 2005 n. 10/E, risposta 9.8.

Il comma 3 dell'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede, comunque, che il cessionario possa sottrarsi alla responsabilità solidale quando dimostra "documentalmente" che il prezzo inferiore dei beni – rispetto al valore normale – è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili, oppure sulla base di disposizioni di legge e che comunque il prezzo inferiore non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.

Le categorie di beni, individuate dal D.M. 22 dicembre 2005, per le quali quindi vige la solidarietà nel pagamento dell'IVA tra cedente e cessionario, se entrambi soggetti passivi d'imposta, sono le seguenti:

- a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (si veda nomenclatura combinata 87.02, 87.03, 87.04)
- b) prodotti di telefonia e loro accessori (si veda nomenclatura combinata 85.17, 85.25, 85.28, 85.29)
- c) personal computer, componenti ed accessori (si veda nomenclatura combinata 84.71, 84.73)
- d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (si veda nomenclatura combinata capitolo 01, capitolo 02).